*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 167

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 1° luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1447**.
**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino** . . . . . Pag. 4810

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **259**.
**Estinzione dell'opera pia casa del latte « Principessa Giovanna », con sede in Roma** Pag. 4813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **260**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, nel comune di Montebello Ionico** . . . . . . . . . . . Pag. 4813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **261**.
**Estinzione dell'opera pia « Pietro Manelli », con sede in Volongo** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **262**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria, nel comune di Pergola** . Pag. 4813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **263**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, nel comune di Battipaglia** . . . Pag. 4813

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **264**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Valentino e Ilario martiri, nel comune di Viterbo** Pag. 4814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. **265**.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo Murialdo, in Viterbo** Pag. 4814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1972.
**Composizione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione** . . . . . Pag. 4814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972.
**Nomina di due componenti la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia** . . Pag. 4815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972.
**Sostituzione di un membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale** . . Pag. 4816

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.
**Modifiche ai modelli di diploma per infermiere professionale, di diploma per assistente sanitario e del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica** Pag. 4816

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.
**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.** Pag. 4817

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.
**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno** Pag. 4817

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notai. Pag. 4818

**Ministero dell'interno:**

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici. Pag. 4818

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico. Pag. 4818

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 4818

**Ministero delle finanze:** Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 883/72, n. 893/72 e n. 985/72 Pag. 4819

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa agricola « C.O.O.R.T. - tra produttori ortofrutticoli della provincia di Chieti », con sede in Ortona Pag. 4819

**Regione Friuli-Venezia Giulia:** Nomina di un commissario liquidatore alla società cooperativa Case popolari ed economiche Domus con sede in Spilimbergo Pag. 4819

**Ministero della sanità:**

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1972 Pag. 4820

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1972 Pag. 4820

CONCORSI ED ESAMI

**Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:** Concorso, per titoli, al posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano Pag. 4821

**Ministero della pubblica istruzione:** Rettifica del concorso per il conferimento di un posto gratuito presso il convitto « S. Pellico » di Ala Pag. 4823

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:** Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a venticinque posti di direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato Pag. 4823

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a venti posti di analista di 2ª classe per il servizio repressione frodi Pag. 4824

**Ufficio medico provinciale di Ragusa:** Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario presso il comune di Ragusa Pag. 4824

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1447.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 53 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alle scuole di perfezionamento e di specializzazione, annesse alle facoltà di magistero.

Art. 54. — Alla facoltà di magistero sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento e specializzazione:

1) scuola di perfezionamento in filosofia;

2) scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere (francese e inglese);

3) scuola di perfezionamento in storia.

NORME GENERALI

Art. 55. — Ogni scuola è retta da un direttore — scelto fra i professori di ruolo delle corrispondenti materie fondamentali, nominato dal rettore su designazione della facoltà — e da un consiglio composto dai professori ufficiali delle materie ivi insegnate.

Art. 56. — Le iscrizioni al perfezionamento nelle varie scuole e nelle singole materie previste dal presente statuto sono subordinate all'effettivo funzionamento delle scuole stesse.

Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono notificare alla segreteria la materia prescelta come centrale, dopo presi i necessari contatti con il professore della materia e ottenuto il benestare suo e del direttore della scuola.

Art. 57. — I perfezionandi sono tenuti anzitutto alla frequenza regolare, nella misura stabilita da ciascun direttore di corso e alla partecipazione attiva alle confe-

renze-colloquio del titolare della materia prescelta come centrale ed a partecipare assiduamente alla vita dell'istituto. Inoltre essi devono frequentare i corsi, le esercitazioni e le altre attività organizzate dalla scuola e sostenere le eventuali prove scritte, orali e pratiche se e come verranno prescritte e consigliate dall'ordine annuale degli studi delle singole scuole.

L'argomento per la tesi di diploma e la scelta delle materie integrative devono essere concordati con il professore della materia con cui si intende compiere il perfezionamento e approvati dal direttore della scuola.

Art. 58. — Per ottenere il diploma di perfezionamento, salvo diverse speciali indicazioni, gli studenti devono presentare e discutere una memoria originale scritta, frutto degli studi compiuti durante il corso di perfezionamento e dimostrare la conoscenza di almeno due lingue straniere moderne.

Sul diploma, oltre la scuola che lo rilascia, sarà indicata la materia particolare, scelta come centrale nella quale è stato conseguito il perfezionamento.

Art. 59. — La commissione per gli esami di profitto (o esami speciali) è presieduta dal professore ufficiale della materia, assistito da un professore ufficiale di materia affine o da un libero docente o assistente o cultore della materia.

La nomina delle commissioni per gli esami di profitto (o speciali), è di competenza del direttore di ogni singola scuola, udito il parere del preside della facoltà.

Art. 60. — La commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri scelti fra i professori ufficiali di materie insegnate nella scuola frequentata dal candidato, tra i professori ufficiali di materie insegnate in scuole affini, tra i liberi docenti e i cultori di dette materie. Essa è presieduta dal preside di facoltà.

La nomina della commissione per gli esami di diploma è di competenza del preside della facoltà.

Art. 61. — Le tasse di immatricolazione, iscrizione, esami e diploma, sono quelle previste dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli iscritti sono inoltre tenuti al pagamento dei contributi unificati di esercitazioni e biblioteca nella misura di L. 30.000 annue, tali contributi possono essere annualmente variati su proposta del consiglio della scuola e approvazione del consiglio della facoltà di magistero e del consiglio di amministrazione.

### NORME PARTICOLARI PER LE SINGOLE SCUOLE

### *Scuola di perfezionamento in filosofia*

Art. 62. — La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione scientifica sia il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue perciò in due corsi:

*a*) un corso biennale per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle materie filosofiche negli istituti medi superiori;

*b*) un corso triennale per la formazione di studiosi specialisti nelle discipline filosofiche.

Sono titoli di ammissione alla scuola le seguenti lauree: in filosofia, in pedagogia, in sociologia, in lettere, in materie letterarie, in giurisprudenza, in scienze politiche, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in scienze matematiche fisiche e naturali, in architettura.

Possono essere ammessi anche perfezionandi muniti di titoli di studio stranieri, purchè riconosciuti dallo Stato italiano come equipollenti alle lauree sopraindicate.

Art. 63. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono distinti in fondamentali ed integrativi e sono ripartiti come segue negli anni di corso:

1° *Anno*:

Filosofia 1°;
Filosofia della religione;
Logica;
Psicologia 1°;
Storia della filosofia 1°;
Storia della filosofia antica.

2° *Anno*:

Filosofia 2°;
Filosofia della religione;
Logica;
Pedagogia;
Psicologia 2°;
Storia della filosofia 2°;
Storia della filosofia antica.

3° *Anno*:

Filosofia 3°;
Filosofia della religione;
Pedagogia;
Storia della filosofia 3°;
Storia della filosofia antica.

*Materie integrative*:

Antropologia culturale;
Diritto costituzionale;
Economia politica;
Filosofia del diritto;
Filosofia del linguaggio;
Matematica;
Psicologia sociale;
Sociologia;
Storia delle dottrine politiche;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia economica.

Art. 64. — Per ogni anno di corso lo studente è tenuto a frequentare gli insegnamenti e a superare gli esami di quattro materie diverse, almeno tre delle quali fondamentali.

Il diploma di perfezionamento verrà rilasciato dopo che il candidato abbia superato gli esami sopra indicati e discusso una dissertazione scritta attinente ad una delle materie fondamentali da lui frequentate per almeno due anni e della quale ha superato gli esami.

### *Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne*

Art. 65. — La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione scientifica e il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue perciò in due corsi: il primo triennale, per la formazione di studiosi specialisti nelle letterature o nelle filosofie moderne; il secondo, biennale, per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle lingue e letterature straniere nei vari tipi di istituti medi e superiori.

Sono ammessi alla scuola i laureati in lingue e letterature straniere nonchè i laureati in lettere e materie letterarie o titoli equipollenti che abbiano svolto una tesi in letteratura o filologia straniera moderna.

Gli iscritti devono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e sostenere gli esami prescritti per ogni area di specializzazione. Gli esami della lingua e letteratura straniera in cui intendono specializzarsi (con

esercitazioni di metodologia didattica e di storia della civiltà) prevedono, alla fine di ogni anno di corso, le seguenti prove scritte:

un dettato;
una traduzione dall'italiano nella lingua prescelta;
una composizione di argomento letterario.

Le materie di insegnamento sono così suddivise:

*Lingua e letteratura francese*:

1° *Anno*:

Francese 1°;
Filologia romanza 1°;
Linguistica generale 1°;
Pedagogia 1°;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia moderna.

2° *Anno*:

Francese 2°;
Filologia romanza 2°;
Glottodidattica;
Pedagogia 2°;
Psicolinguistica;
Seconda lingua 1°;
Materia a scelta.

3° *Anno*:

Francese 3°;
Seconda lingua 2°;
Materia a scelta.

*Lingua e letteratura inglese*

1° *Anno*:

Inglese 1°;
Letteratura angloamericana 1°;
Filologia germanica 1°;
Linguistica;
Pedagogia 1°;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

Inglese 2°;
Letteratura angloamericana 2°;
Filologia germanica 2°;
Glottodidattica;
Pedagogia 2°;
Psicolinguistica;
Seconda lingua 1°.

3° *Anno*:

Inglese 3°;
Seconda lingua 2°;
Materia a scelta.

*Scuola di perfezionamento in storia*

Art. 66. — La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione scientifica sia il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue, perciò, in due corsi:

*a*) un corso triennale per la formazione di studiosi specialisti nelle discipline storiche;

*b*) un corso biennale per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle materie storiche negli istituti medi superiori.

Sono titoli di ammissione alla scuola le seguenti lauree: in filosofia, in pedagogia, in lettere, in materie letterarie, in giurisprudenza, in scienze politiche, in sociologia, in medicina e chirurgia, in ingegneria, in scienze matematiche fisiche e naturali, in architettura.

Possono essere ammessi alle singole scuole anche perfezionandi muniti di titoli di studio stranieri, purchè riconosciuti dallo Stato italiano come equipollenti alle lauree sopraindicate.

Art. 67. — Le materie costitutive della scuola sono distinte in fondamentali e integrative, così ripartite nei vari anni dei due tipi di corsi:

CORSO TRIENNALE

1° *Anno*:

*Materie fondamentali*:

Metodologia della ricerca;
Storia greco-romana;
Storia medioevale (I);
Storia moderna (I);
Storia contemporanea (I);
Pedagogia I;
Psicologia.

*Materie integrative*:

Paleografia;
Antropologia culturale;
Geografia politica.

2° *Anno*:

*Materie fondamentali*:

Storia medievale (II);
Storia moderna (II);
Storia contemporanea (II);
Storia economica;
Pedagogia II;
Psicologia dell'età evolutiva;
Didattica della storia.

*Materie integrative*:

Storia delle religioni;
Storia delle dottrine politiche;
Storia del diritto italiano;
Storia delle dottrine economiche.

3° *Anno*:

*Materie fondamentali*:

Storia medievale (III);
Storia moderna (III);
Storia contemporanea (III);
Storia d'Italia dopo l'unità;
Storia dei Paesi afro-asiatici.

*Materie integrative*:

Storia dei partiti politici;
Storia del Risorgimento;
Storia della scienza e della tecnica;
Sociologia dei partiti.

CORSO BIENNALE

1° *Anno*:

*Materie fondamentali*:

Metodologia della ricerca;
Pedagogia I;
Psicologia;
Storia contemporanea (I);
Storia economica;

Storia greco-romana;
Storia medievale (I);
Storia moderna (I);
Storia d'Italia dopo l'unità;
Storia dei Paesi afro-asiatici.

*Materie integrative*:

Antropologia culturale;
Geografia politica;
Storia del diritto italiano;
Storia delle dottrine economiche.

2° *Anno*:

*Materie fondamentali*:

Pedagogia II;
Psicologia dell'età evolutiva;
Didattica della storia;
Storia contemporanea (II);
Storia medievale (II);
Storia moderna (II).

*Materie integrative*:

Paleografia;
Storia delle dottrine politiche;
Sociologia dei partiti;
Storia dei partiti politici;
Storia delle religioni;
Storia del Risorgimento;
Storia della scienza e della tecnica.

Art. 68. — Per ogni anno di corso lo studente è tenuto a frequentare gli insegnamenti e a superare gli esami di quattro materie diverse, almeno tre delle quali fondamentali.

Il diploma di perfezionamento verrà rilasciato dopo che il candidato abbia superato gli esami sopra indicati e discusso una dissertazione scritta attinente ad una delle materie fondamentali da lui frequentate per almeno due anni e della quale ha superato gli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 114.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1972, n. **259.**

**Estinzione dell'opera pia casa del latte « Principessa Giovanna », con sede in Roma.**

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia casa del latte « Principessa Giovanna », con sede in Roma, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 73.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **260.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, nel comune di Montebello Ionico.**

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 1° novembre 1968, integrato con due dichiarazioni del 25 agosto 1969 e una del 7 luglio 1971, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Cosma e Damiano, in località Masella del comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 103.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **261.**

**Estinzione dell'opera pia « Pietro Manelli », con sede in Volongo.**

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Pietro Manelli », con sede in Volongo (Cremona), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 72.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **262.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria, nel comune di Pergola.**

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagli e Pergola in data 1° marzo 1964, integrato con due dichiarazioni del 20 marzo 1964 ed un'altra del 19 agosto 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria, in frazione Barbanti del comune di Pergola (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 104.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. **263.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, nel comune di Battipaglia.**

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno in data 1° luglio 1970, integrato con due dichiarazioni del 17 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in località Taverna Maratea del comune di Battipaglia (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 105.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. 264.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Valentino e Ilario martiri, nel comune di Viterbo.**

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Viterbo in data 11 aprile 1971, integrato con dichiarazione del 1° luglio successivo, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Valentino e Ilario martiri, in località Villanova del comune di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 107.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. 265.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Leonardo Murialdo, in Viterbo.**

N. 265. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Viterbo in data 20 luglio 1970, integrato con due dichiarazioni del 10 novembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di San Leonardo Murialdo, in Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1972*
*Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 106.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1972.

**Composizione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il suindicato consesso:

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per sopravvenuta scadenza del previsto triennio;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina — quali membri ordinari del suindicato organo collegiale — di 14 direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Viste le lettere con le quali il Ministro per la pubblica istruzione, il presidente del Consiglio di Stato, il presidente della Corte dei conti nonchè l'avvocato generale dello Stato — in conformità all'articolo unico della cennata legge n. 1443 — hanno designato, nella rispettiva competenza, i nominativi delle persone da nominare membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali — a carattere nazionale maggiormente rappresentative — per la nomina dei 20 rappresentanti del personale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Nei suoi membri ordinari il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è composto come segue:

Stammati prof. Gaetano, ragioniere generale dello Stato;

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Bernabei dott. Gilberto, consigliere di Stato;

Cataldi prof. Giuseppe, presidente di sezione della Corte dei conti;

Bennati prof. Antonio, consigliere della Corte dei conti;

Chiarotti prof. avv. Franco, sostituto avvocato generale dello Stato;

Franchini prof. Flaminio, professore ordinario di università;

Resta prof. Raffaele, professore ordinario di università;

Farace dott. Alessandro, ambasciatore, direttore generale nel Ministero degli affari esteri;

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale nel Ministero dell'interno;

Janiri dott. Mario, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia;

Landriscina dott. Giovanni, direttore generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Licata dott. Giovanni, direttore generale nel Ministero delle finanze;

Firmi dott. Vincenzo, direttore generale nel Ministero del tesoro;

Guillot dott. Giuseppe, direttore generale nel Ministero della difesa;

Mazzeo dott. Antonio, direttore generale nel Ministero della pubblica istruzione;

Camanni dott. Francesco, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici;

Martucci dott. Domenico, direttore generale nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Santoni Rugiu dott. Giuseppe, vice direttore generale nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Caponetto comm. Claudio, direttore generale nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lopes dott. Antonio, direttore generale nel Ministero della sanità;

Romanazzi prof. Nicola, insegnante elementare, Ministero della pubblica istruzione, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL;

Fiori dott. Giovanni, ispettore generale nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL;

Tappi Guerrino, ufficiale di 1ª classe, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL;

Gorzegno Edoardo, ispettore principale, ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL;

Bastianoni dott. Marzio, sperimentatore superiore, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL;

Notari dott. Alfredo, ragioniere, Ministero della difesa, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL;

Sibilia dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo, monopoli di Stato, Ministero delle finanze, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Marchesi Ugo, ispettore capo ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL;

Mancini Mario, capo ufficio, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL;

De Angelis Antonio, capo tecnico di 1ª classe, monopoli di Stato, Ministero delle finanze, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL;

De Blasio Giuseppe, capo stazione ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL;

Prisco Massimo, direttore di sezione, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL;

Bonavoglia Aldo, capo ufficio principale, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;

Palmieri Mario, direttore capo ragioneria, Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Unione italiana del lavoro - UIL;

Rispoli Michele, coadiutore capo, ferrovie dello Stato, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, designato dall'Unione italiana del lavoro - UIL;

Longo Italo, segretario principale, Ministero delle tesoro, designato dall'Unione italiana del lavoro UIL;

Romeo dott. Giuseppe, direttore di 1ª classe, Ministero del tesoro, designato dall'Unione italiana del lavoro - UIL;

Gagliardi dott. Eugenio, ispettore generale, Ragioneria generale dello Stato, Ministero del tesoro, designato dalla Federazione delle associazioni nazionali delle carriere direttive delle amministrazioni dello stato -DIRSTAT;

Passacantilli dott. Secondo, direttore di divisione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori - CISNAL;

Viganò Enzo, procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Ministero delle finanze, designato dall'Unione nazionale sindacati autonomi - UNSA.

Art. 2.

A norma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1965, n. 1443, i suindicati membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione — ad eccezione del ragioniere generale dello Stato — permangono in carica tre anni decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1972*
*Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265*

(8582)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972.

**Nomina di due componenti la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario Puglia;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione degli esperti nelle discipline amministrative dimissionari, avv. Angelo Pastore, membro effettivo ed avv. Romualdo La Porta, membro supplente;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio della Regione Puglia nella seduta del 22 febbraio 1972, con la quale il consiglio medesimo ha provveduto, ai fini della sostituzione dei nominati membri esperti dimissionari, alla reintegrazione delle due terne di nomi di esperti designati con delibera n. 14 del 29 settembre 1970, ai sensi della lettera *d*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Sono chiamate a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in qualità di esperti nelle discipline amministrative, le sottoindicate persone:

De Giorgi avv. Mario, membro effettivo, in sostituzione dell'avv. Angelo Pastore;

Giuffreda avv. Matteo, membro supplente, in sostituzione dell'avv. Romualdo La Porta.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1972*
*Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 165*

(8583)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972.

**Sostituzione di un membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, concernente la composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (articoli 27 e 29);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopra menzionata per la revisione dell'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai Fondi e Casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 25 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Vista la nota n. 550/72 in data 8 marzo 1972 con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, in sostituzione del sig. Federico Bondini, proprio rappresentante dei lavoratori del settore per il personale marittimo e di terra della marina da pesca nel comitato predetto, deceduto, ha designato il cap. sup. l. c. Giuseppe Borrello;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato di che trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il cap. sup. l. c. Giuseppe Borrello è nominato membro del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore per il personale marittimo e di terra della marina da pesca ed in sostituzione del sig. Federico Bondini, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1972

LEONE

DONAT-CATTIN — CASSIANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *giugno* 1972
*Registro n.* 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 186

**(8580)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

**Modifiche ai modelli di diploma per infermiere professionale, di diploma per assistente sanitario e del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, che fissa i modelli di diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria visitatrice; nonchè del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124, che apporta modificazioni alla denominazione delle scuole e prevede l'ammissione dei maschi alle medesime;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I modelli di diplomi di infermiere professionale, di assistente sanitario nonchè del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica annessi al decreto ministeriale 17 novembre 1965 (*Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 1965, n. 308) sono modificati secondo i testi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

---

MODELLO *A*

(Denominazione dell'ente o comitato istitutore)

SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI

(Istituita con decreto interministeriale n. del . . . . .)
. . nat . . . . .
il . . . ha superato nell'anno . . . . gli esami di Stato prescritti dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 32 del regolamento, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Si rilascia pertanto a . . . . . .
il presente

DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

da valere a tutti gli effetti di cui al citato art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

. . presidente del consiglio di amministrazione scuola
rappresentante Ministero sanità nella commissione esaminatrice
. . rappresentante Ministero pubblica istruzione nella commissione esaminatrice

. il . . . . . . . . . .

MODELLO B

(Denominazione dell'ente o comitato istitutore)

SCUOLA CONVITTO PROFESSIONALE PER INFERMIERI

(Istituita con decreto interministeriale n. del .)

nat

il . . ha superato nell'anno . gli esami di Stato prescritti dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 32 del regolamento, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Si rilascia pertanto a

il presente

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
A FUNZIONI DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERA

da valere a tutti gli effetti di cui al citato art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

presidente del consiglio di amministrazione

rappresentante del Ministero sanità nella commissione esaminatrice

rappresentante Ministero pubblica istruzione nella commissione esaminatrice

il

---

MODELLO C

(Denominazione dell'ente o comitato istitutore)

SCUOLA SPECIALIZZATA PER ASSISTENTI SANITARI

(Istituita con decreto interministeriale n. del .)

nat

il . . . ha superato nell'anno . gli esami di Stato prescritti dall'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 32 del regolamento, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

Si rilascia pertanto a

il presente

DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIO

da valere a tutti gli effetti di cui al citato art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

presidente del consiglio di amministrazione

rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella commissione esaminatrice

il

(8620)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria;

Vista la nota n. 127194 in data 10 aprile 1972 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il direttore di divisione dott. Samuele Fortunato quale proprio rappresentante nel comitato predetto in sostituzione del dott. Antonio Di Giovine, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Samuele Fortunato, direttore di divisione, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Antonio Di Giovine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(8579)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Vetreria italiana Balzaretti Modigliani, stabilimento di Livorno, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8744)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 giugno 1972:

Campanile Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

**(8657)**

Con decreto ministeriale 22 giugno 1972:

Ventura Franco, notaio residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma.

Attaguile Gioacchino, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Valmontone, distretto notarile di Roma.

**(8658)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 10.00518, in data 14 giugno 1972, gli artifici pirotecnici denominati « Razzo Condor » e « Raudi B », che la ditta Viviano Vincenzo intende fabbricare nel proprio stabilimento in Mercato San Severino, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati rispettivamente nella categoria IV e nella categoria V, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(8634)**

### Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 10.01606, in data 14 giugno 1972, si dispone che l'artificio pirotecnico denominato « Raudi tipo *A* », fabbricato dalla ditta Viviano Vincenzo nel proprio stabilimento in Mercato San Severino, già riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria IV dell'allegato *A* al detto testo unico, viene classificato, a seguito di nuovo esame, nella categoria V, gruppo *C* del citato allegato.

**(8635)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 121**

### Corso dei cambi del 28 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581 — | 581 — | 582 — | 581 — | 580,70 | 581,05 | 580,90 | 581 — | 581 — | 581 — |
| Dollaro canadese | 592,50 | 592,50 | 591,50 | 592,50 | 590,90 | 592,30 | 592,25 | 592,50 | 592,50 | 592,50 |
| Franco svizzero | 157,20 | 157,20 | 155,90 | 157,20 | 155,30 | 156 — | 156,05 | 157,20 | 157,20 | 157,20 |
| Corona danese | 83,70 | 83,70 | 83,35 | 83,70 | 83 — | 83,24 | 83,24 | 83,70 | 83,70 | 83,70 |
| Corona norvegese | 89,28 | 89,28 | 89,40 | 89,28 | 88,80 | 89,35 | 89,35 | 89,28 | 89,28 | 89,28 |
| Corona svedese | 123 — | 123 — | 123,02 | 123 — | 122,70 | 122,82 | 122,85 | 123 — | 123 — | 123 — |
| Fiorino olandese | 183,25 | 183,25 | 183,18 | 183,25 | 182,45 | 183,10 | 183,15 | 183,25 | 183,25 | 183,25 |
| Franco belga | 13,2675 | 13,2675 | 13,26 | 13,2675 | 13,22 | 13,25 | 13,26 | 13,2675 | 13,26 | 13,26 |
| Franco francese | 116,26 | 116,26 | 116,25 | 116,26 | 115,70 | 116,05 | 116,09 | 116,26 | 116,26 | 116,26 |
| Lira sterlina | 1450 — | 1450 — | 1450 — | 1450 — | 1444,50 | 1447,10 | 1447 — | 1450 — | 1450 — | 1450 — |
| Marco germanico | 184,55 | 184,55 | 184,52 | 184,55 | 183,80 | 184,28 | 184,26 | 184,55 | 184,55 | 184,55 |
| Scellino austriaco | 25,495 | 25,495 | 25,40 | 25,495 | 25,39 | 25,43 | 25,42 | 25,495 | 25,49 | 25,49 |
| Escudo portoghese | 22,05 | 22,05 | 21,70 | 22,05 | 21,60 | 21,88 | 21,87 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| Peseta spagnola | 9,24 | 9,24 | 9,18 | 9,24 | 9 — | 9,20 | 9,20 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| Yen giapponese | 2,10 | 2,10 | 1,945 | 2,10 | 1,97 | 1,98 | 1,97 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |

### Media dei titoli del 28 giugno 1972

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,65 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 90,05 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 95,75 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 96,375 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 96,325 |
| » 5 % (Beni esteri) | 95,55 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 97,75 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 96,925 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 97,175 |
| » 6 % » » 1970-85 | 100,15 |
| » 6 % » » 1971-86 | 99,875 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,15 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,475 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,85 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,475 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 97,25 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,60 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,225 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,325 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,40 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 28 giugno 1972

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 580,95 |
| Dollaro canadese | 592,375 |
| Franco svizzero | 156,625 |
| Corona danese | 83,47 |
| Corona norvegese | 89,315 |
| Corona svedese | 122,925 |
| Fiorino olandese | 183,20 |
| Franco belga | 13,264 |
| Franco francese | 116,175 |
| Lira sterlina | 1448,50 |
| Marco germanico | 184,405 |
| Scellino austriaco | 25,457 |
| Escudo portoghese | 21,96 |
| Peseta spagnola | 9,22 |
| Yen giapponese | 2,035 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 883/72, n. 893/72 e n. 985/72.**

(in lire italiane per quintale)

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievi da Paesi terzi | Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya |
|---|---|---|---|---|
| 23.07 | | Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: | | |
| | | B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari: | | |
| | | I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: | | |
| | | a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %: | | |
| | 05 | 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 998,75 | 436,25 |
| | 12 | 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 3.311,25 | 2.748,75 |
| | 25 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % | 5.468,75 | 5.468,75 |
| | 32 | 4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % | 6.762,50 | 6.762,50 |
| | | b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: | | |
| | 35 | 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 1.926,85 | 1.364,35 |
| | 42 | 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 4.239,35 | 3.676,85 |
| | 45 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | 6.750,00 | 6,750,00 |
| | | c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: | | |
| | 52 | 1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 3.290,60 | 2.728,10 |
| | 65 | 2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 5.603,10 | 5.040,60 |
| | 82 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | 6.556,25 | 6.556,25 |
| | 85 | II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari | 6.762,50 | 6.762,50 |

**(8450)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa agricola « C.O.O.R.T. - tra produttori ortofrutticoli della provincia di Chieti », con sede in Ortona.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1972, il provvedimento ministeriale in data 21 gennaio 1966, con il quale veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa agricola « C.O.O.R.T. tra produttori ortofrutticoli della provincia di Chieti », con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito Cieri in data 18 febbraio 1952, rep. 6213, è annullato.

**(8631)**

# REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Nomina di un commissario liquidatore alla società cooperativa Case popolari ed economiche Domus con sede in Spilimbergo.**

A parziale modifica della deliberazione n. 3342 dell'11 giugno 1968, con la quale la società cooperativa case popolari ed economiche Domus con sede in Spilimbergo è stata sciolta di ufficio ai sensi dell'art. 3544 del codice civile, viene nominato un liquidatore nella persona del dott. Ferruccio Collesan, nato a Spilimbergo il 6 gennaio 1915.

**(8554)**

# MINISTERO DELLA SANITÀ

## Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1972

| Numero d'ordine | Comune sede dell'officina | Nome della ditta | Produzione | Estremi del provvedimento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavia, viale Alzaia 25 | Ist. Biochimico Pavese S.p.a. | Specialità med. biologiche | Decreto n. 4961 del 12 febbraio 1972 | Modif. ragione sociale da s.r.l. |
| 2 | Sesto S. Giovanni (Milano), via Mameli 31 | Valman di M. Businelli | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4972 del 12 febbraio 1972 | — |
| 3 | Padova, viale della Industria, 54 | Ist. Scientifico delle Venezie VIS Farmaceutici SAS di Peggion dott. Angelo e C. | Specialità med. chimiche e biologiche | Decreto n. 4982 del 12 febbraio 1972 | Trasferimento autorizzazione da istituto scientifico delle Venezie |
| 4 | Milano, corso Vercelli, 54 | Fulton Company di Leo Fischbein | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4983 del 12 febbraio 1972 | — |
| 5 | Liscate (Milano) località Roggia Pirola | Errekappa Euroterapici | Specialità med. chimiche e biologiche | Decreto n. 4984 del 6 marzo 1972 | — |
| 6 | Firenze, via delle Panche, 44 | Eufarma S.p.a. | Specialità med. chimiche e biologiche | Decreto n. 4990 del 20 marzo 1972 | Trasferimento autorizzazione da Eufarma S.r.l. |
| 7 | Scoppito (L'Aquila), strada statale n. 17 km. 22 | Albert Farma | Specialità med. chimiche e biologiche | Decreto n. 4993 del 6 marzo 1972 | Trasferimento autorizzazione della ditta Medipharm Ist. chim. biol. |
| 8 | Pescara, via Raiale zona industriale | Farmaceutici Aterni Fater | Specialità chimica in Collirio « Stilla » | Decreto n. 4994 del 13 marzo 1972 | — |
| 9 | Terranova Bracciolini (Arezzo), via Dante, n. 13-F | Premiato lab. chim. farmaceutico Rognone | Specialità med. Catgut per uso chirurgico | Decreto n. 4966 del 13 dicembre 1971 | (non inserita in elenco precedente) |

(8458)

## Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1972

| Numero d'ordine | Comune sede dell'officina | Nome della ditta | Produzione revocata | Estremi del provvedimento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmorea (Como), via Roma, 29 | Farmaceutici Valmorea (già Ghielmetti Gianluigi) | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4965 del 12 febbraio 1972 | — |
| 2 | Siena, via Banchi di Sopra, 6 | Lab. Bio-Chimico dott. Luigi Pozzi e C. | Specialità med. biologiche | Decreto n. 4967 del 12 febbraio 1972 | — |
| 3 | Genova-Nervi, via Oberdan, 76-A | I.N.S.E.A. (Ind. naz. specialità e affini) | Specialità med. chimiche e biologiche | Decreto n. 4971 del 12 febbraio 1972 | — |
| 4 | Lecce, via Filippo Briganti, 13 | Marzano Ubaldo | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4973 del 12 febbraio 1972 | — |
| 5 | Racconigi (Cuneo), via Morosini, 2 | Farmacia Maritano della dott.ssa Iole Cucco | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4975 del 12 febbraio 1972 | — |
| 6 | Arese (Milano), via Matteotti, 21 | Brichetti Sondalo | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4976 del 12 febbraio 1972 | — |
| 7 | Bologna, via Guglielmo Oberdan, 27 | Lab. chim. farmaceutico STER | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4977 del 12 febbraio 1972 | — |
| 8 | Livorno, via Giuseppe Verdi, 62 | Lab. biochimico livornese | Specialità med. biologiche | Decreto n. 4979 del 12 febbraio 1972 | — |
| 9 | Milano, piazza Dergano, 9 | A. Saita | Specialità med. chimiche e biologiche | Decreto n. 4981 del 12 febbraio 1972 | — |
| 10 | Oggiono (Como), viale delle Vittorie, 17 | La Fagocina di Giovanni Carati | Specialità med. chimiche | Decreto n. 4986 del 6 marzo 1972 | — |

(8459)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso, per titoli, al posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 328 di detto decreto concernente la nomina a direttore straordinario di stazione sperimentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli al posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, al posto di direttore straordinario (parametro 435) della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere muniti del diploma di laurea in chimica pura o in chimica industriale.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise, 2 Roma, la domanda in carta legale, debitamente sottoscritta ed autenticata, corredata dai titoli di merito e dalle pubblicazioni, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto), o, se spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui istanze e rispettivi documenti risultino pervenuti al Ministero o spediti dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno accettate dopo il medesimo termine pubblicazioni, o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Nelle domande i candidati dovranno indicare il proprio nome, cognome e domicilio. Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto a fissare, in caso di nomina, la residenza nel luogo dove ha sede la stazione.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegato un elenco, in duplice copia, dei documenti che vengono prodotti, debitamente firmati.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentati a questo Ministero o ad altre amministrazioni.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare:

*a*) il luogo e la data di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

*e*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*f*) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

*g*) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni anzidette non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Alla domanda dovranno essere allegati:

*a*) tutti i titoli di merito e le pubblicazioni che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in cinque esemplari e, se spedite per posta, i candidati dovranno riportare sull'involucro, in modo chiaro, le generalità e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e solo in via eccezionale i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa;

*b*) esposizione, in cinque copie, debitamente firmate, in carta semplice, dell'operosità scientifica professionale ed eventualmente didattica del candidato.

I titoli, le pubblicazioni e l'esposizione di cui sopra, devono, comunque, pervenire entro e non oltre il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 7.

Gli aspiranti che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dello accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data del ricevimento della comunicazione del relativo invito, i seguenti altri documenti:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

*C*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*D*) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

*F*) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.E.) debitamente bollato, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè copia dello stato di servizio civile, in carta legale, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

Lo copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 7 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 7, purchè sui documenti siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dal precedente art. 7 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati al Ministero o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hano facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 3.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 11.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli ed ai documenti prodotti, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti universitari delle materie attinenti agli studi e ricerche nel campo di attività della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica corrispondente.

Art. 12.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla commissione esaminatrice stessa, anche agli effetti della determinazione della idoneità, tenendo conto, a parità di merito, delle norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè degli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 e dell'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

Tra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà nominato direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, per la durata di tre anni, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su un conforme parere del consiglio di amministrazione.

Al termine del terzo anno, il vincitore sarà promosso direttore ordinario, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una commissione nominata dal Ministro su designazione del consiglio di amministrazione e composta di tre persone scelte tra i professori universitari di ruolo di materia affine alla disciplina relativa all'industria della cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, il vincitore sarà, su conforme parere del consiglio di amministrazione mantenuto in servizio per un altro biennio, al termine del quale sarà sottoposto al giudizio di una nuova commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Qualora non venga riconosciuta l'idoneità alla promozione a direttore ordinario, il vincitore cesserà dall'ufficio perdendo ogni diritto inerente all'ufficio stesso.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1971

*Il Ministro*: GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972*
*Registro n. 9, foglio n. 73*

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta legale

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi)*
Via Molise, 2 00100 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

All'uopo fa presente:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

*c*) di non aver riportato condanne penali (2);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso in data .;

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari . (3);

*f*) di aver prestato (o di non aver prestato) servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .,

*g*) di essere disposto in caso di nomina, a fissare la propria residenza in Milano.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Alla presente è allegato, in duplice copia, l'elenco dei documenti che vengono prodotti, debitamente firmati.

Firma: .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (4)

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(8618)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Rettifica del concorso per il conferimento di un posto gratuito presso il convitto « S. Pellico » di Ala**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009;
Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559;
Veduto il decreto ministeriale 10 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972 a pagina 3874 con cui, fra l'altro, è stato bandito all'art. 1, lettera *b*) il concorso per il conferimento di un posto gratuito di studio presso il convitto « S. Pellico » di Ala;
Accertato che i posti effettivamente disponibili da mettere a concorso presso il predetto covitto « S. Pellico » di Ala sono due;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972, a pagina 3874, con cui, fra l'altro, è stato bandito, all'art. 1, lettera *b*), il concorso per il conferimento di un posto gratuito presso il convitto « S. Pellico » di Ala è rettificato, nella sola parte riguardante il numero dei posti messi a concorso, che deve intendersi:

*b*) concorso a due posti, anzichè ad un posto, presso il convitto « S. Pellico » di Ala.

Roma, addì 14 giugno 1972

p. *Il Ministro*: ZONCA

**(8771)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a venticinque posti di direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere direttive delle altre amministrazioni dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1971, registro n. 7, foglio numero 160, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a sedici posti di direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato ai funzionari direttivi di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1972, registro n. 3, foglio n. 103, con il quale i posti messi a concorso sono stati elevati da sedici a venticinque;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

*Presidente*:

Napolitano dott. Mario, consigliere di Stato.

*Membri*:

di Majo Giaquinto prof. avv. Adolfo, ordinario di diritto civile nell'Università di Macerata;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nell'Università degli studi di Roma;

Piricò dott. Camillo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile;

Balucani dott. Fernando, ispettore capo nel ruolo predetto.

*Segretario*:

De Vito dott. Mario, ispettore principale nel ruolo di cui sopra.

Ai predetti spetta il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e della legge 5 giugno 1967, n. 417, modificata con la legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e l'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario, per un importo di presumibili L. 250.000 (duecentocinquantamila).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1972

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *giugno* 1972
*Registro n.* 5 *Bilancio Trasporti, foglio n.* 237

**(8590)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a venti posti di analista di 2ª classe per il servizio repressione frodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1971, registro n. 17, foglio n. 249 e 7 gennaio 1972, registrato alla Corte de conti il 26 gennaio 1972, registro n. 2, foglio n. 53, concernenti la costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva;

Considerato che il segretario dott. Bruno Abbate si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del dott. Bruno Abbate è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi la dott.ssa Alba Maria Perrotti, consigliere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1972

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *maggio* 1972
*Registro n.* 11, *foglio n.* 227

**(8660)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

## Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario presso il comune di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5840 del 22 dicembre 1971, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ufficiale sanitario presso il comune di Ragusa;

Viste le designazioni di competenza del Ministero della sanità, inviate con telegramma n. 300.VIII.I.65/1345 del 30 marzo 1972;

Viste le designazioni di competenza dell'ordine dei medici inviate con nota n. 597 del 19 maggio 1972;

Vista la designazione di competenza del Ministero degli interni inviata con nota n. 5385-Div. 5ª del 4 maggio 1972;

Vista la designazione di competenza del sindaco di Ragusa inviata con nota n. 4664 del 26 maggio 1972;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario del comune di Ragusa è composta come segue:

*Presidente*:

Messale dott. Pasqualino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Corsi prof. Vincenzo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Messina;

Di Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Messina;

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Runza dott. Francesco, vice prefetto ispettore ff. in servizio presso la prefettura di Ragusa;

Spadaro prof. Orazio, ufficiale sanitario del comune di Messina.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Francesco Cristaldi, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana; esso sarà inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa, a quello della prefettura di Ragusa e del comune interessato.

Ragusa, addì 5 giugno 1972

*Il medico provinciale*: TUTTOLOMONDO

**(8503)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.